

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Diritto vigente	Avamprogetto del Consiglio federale
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	
<p><i>Art. 6^{quater}</i> Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di età</p> <p>¹ I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente dopo il compimento dei 64 anni, se di sesso femminile, o dei 65 anni, se di sesso maschile, sono riscossi dal datore di lavoro soltanto sulla parte del reddito eccedente 1400 franchi mensili o 16 800 franchi l'anno.</p> <p>² I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che hanno compiuto i 64 anni, se di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile, sono percepiti soltanto sulla parte del reddito eccedente 16 800 franchi l'anno.</p>	<p><i>Art. 6^{quater}</i> Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento</p> <p>¹ I contributi dei salariati che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa dipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l'anno per datore di lavoro.</p> <p>² I salariati possono chiedere a ogni singolo datore di lavoro che i contributi vengano riscossi dall'intero salario. La richiesta deve essere presentata al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o del primo salario di ogni anno successivo.</p> <p>³ La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l'anno di contribuzione successivo, se i salariati non presentano una richiesta in senso contrario entro detto termine.</p> <p>⁴ I contributi dei lavoratori indipendenti che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono percepiti soltanto sulla parte del reddito da attività lucrativa indipendente eccedente la franchigia di 16 800 franchi l'anno.</p> <p>⁵ I lavoratori indipendenti che desiderano rinunciare all'applicazione della franchigia lo comunicano alla cassa di compensazione competente entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.</p> <p>⁶ La modalità di riscossione dei contributi scelta è mantenuta automaticamente per l'anno di contribuzione successivo, se i lavoratori indipendenti non presentano una richiesta in senso contrario entro detto termine.</p>
	<p><i>Art. 51^{bis} cpv. 3</i></p> <p>³ L'articolo 30 capoverso 1 LAVS non è applicabile all'ammontare dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.</p>

<p><i>Art. 52 cpv. 1^{bis}</i> ^{1bis} L'Ufficio federale emana tavole relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione del diritto alla rendita.</p>	<p><i>Art. 52 cpv. 1^{bis}</i> ^{1bis} L'Ufficio federale emana prescrizioni relative alla graduazione delle rendite parziali in caso di anticipazione della rendita. È determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato al momento dell'anticipazione della rendita e quello degli assicurati della sua classe d'età al raggiungimento dell'età di riferimento.</p>
<p><i>Art. 52a, rubrica</i> Insorgere dell'evento assicurato prima di compiere 21 anni</p>	<p><i>Art. 52a, rubrica</i> Durata di contribuzione inferiore a un anno all'insorgere dell'evento assicurato</p>
<p><i>Art. 52b</i> Conteggio dei periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29^{ter} LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive.</p>	<p><i>Art. 52b, rubrica, nonché cpv. 1 e 2</i> Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni ¹ Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'articolo 29^{ter} o dell'articolo 40 capoverso 4 LAVS, i periodi di contribuzione precedenti il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive. ² Al momento dell'anticipazione della rendita, i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1 possono essere computati soltanto per colmare le lacune contributive sorte prima dell'anticipazione della rendita.</p>
	<p><i>Art. 52d^{bis}</i> Nuovo calcolo della rendita Il nuovo calcolo della rendita secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS è effettuato su richiesta. Si può tenere conto soltanto dei contributi versati nei cinque anni successivi al raggiungimento dell'età di riferimento.</p>
	<p><i>Art. 52d^{ter}</i> Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo Il diritto alla rendita ricalcolata secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS nasce il primo giorno del mese seguente la presentazione della richiesta.</p>
<p><i>Art. 53, rubrica e cpv. 1</i> Tavole delle rendite ¹ L'Ufficio federale stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.</p>	<p><i>Art. 53, rubrica e cpv. 1</i> Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite ¹ L'Ufficio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite e stabilisce tavole delle rendite d'uso obbligatorio. La digradazione delle rendite mensili, relativa alla rendita semplice e completa di vecchiaia ammonta al massimo al 2,6 per cento dell'importo minimo della stessa.</p>

	<p><i>Art. 53^{ter}</i> Somma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita</p> <p>¹ In caso di riscossione anticipata di una percentuale della rendita di vecchiaia, l'importo massimo delle due rendite determinato conformemente all'articolo 53^{bis} è ulteriormente moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale per analogia anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e l'altro riscuote una rendita d'invalidità.</p> <p>² In caso di rinvio di una parte della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita intera.</p>
	<p><i>Art. 53^{quater}</i> Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione</p> <p>¹ Per la fissazione dell'ammontare del supplemento di rendita secondo l'articolo 34^{bis} LAVS per le donne della generazione di transizione fa stato il reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sul supplemento di rendita.</p> <p>² Il supplemento di rendita non viene adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari.</p> <p>³ In caso di durata di contribuzione incompleta il supplemento di rendita è ridotto in base al rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età. L'Ufficio federale stabilisce tavole dei supplementi di rendita d'uso obbligatorio. Il supplemento di rendita è arrotondato al franco superiore.</p> <p>⁴ In caso di rinvio della totalità della rendita di vecchiaia, il supplemento di rendita è versato al momento della revoca del rinvio. Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l'intero importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita riscossa. Il rinvio della rendita non comporta un aumento del supplemento di rendita.</p> <p>⁵ Se la rendita è versata sotto forma d'indennità unica in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, il supplemento di rendita è versato sotto forma di un'indennità unica il cui importo è definito nelle tabelle pubblicate dall'Ufficio federale.</p> <p>⁶ Il supplemento di rendita è pagato secondo le stesse modalità della rendita di vecchiaia.</p>

<p><i>Art. 54^{bis} cpv. 2</i></p> <p>² Esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).</p>	<p><i>Art. 54^{bis} cpv. 2</i></p> <p>² Le rendite per i figli o le rendite per orfani non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma tra il 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia e gli importi minimi di tre rendite per i figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).</p>																																																												
<p><i>Titolo prima dell'art. 55^{bis}</i></p> <p>D. Età flessibile per il godimento della rendita</p> <p>I. Rinvio della rendita</p>	<p><i>Titolo prima dell'art 55^{bis}</i></p> <p>D. Riscossione flessibile della rendita</p> <p>I. Rinvio della rendita</p>																																																												
<p><i>Art. 55^{bis} lett. b e b^{bis}</i></p> <p>Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS:</p> <p>b. le rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d'invalidità;</p>	<p><i>Art. 55^{bis} lett. b e b^{bis}</i></p> <p>Sono escluse dal rinvio previsto all'articolo 39 LAVS:</p> <p>b. le rendite intere di vecchiaia che succedono a rendite intere d'invalidità;</p> <p>b^{bis}. le percentuali di rendite di vecchiaia corrispondenti alle percentuali di rendite d'invalidità cui succedono;</p>																																																												
<p><i>Art. 55^{ter}</i> Supplemento per il rinvio della rendita</p> <p>¹ In caso di rinvio, il supplemento percentuale della rendita è il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="226 911 1160 1214"> <thead> <tr> <th></th> <th>Anni e 0–2 mesi</th> <th>e 3–5 mesi</th> <th>e 6–8 mesi</th> <th>e 9–11 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5,2</td> <td>6,6</td> <td>8,0</td> <td>9,4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10,8</td> <td>12,3</td> <td>13,9</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17,1</td> <td>18,8</td> <td>20,5</td> <td>22,2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>24,0</td> <td>25,8</td> <td>27,7</td> <td>29,6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>² Il supplemento è determinato dividendo la somma delle quote mensili rinviate per il numero di mesi corrispondenti. Questa somma è moltiplicata per il tasso d'aumento corrispondente in virtù del capoverso 1.</p> <p>³ Quando rendite di superstita succedono a una rendita di vecchiaia rinvia, l'im-porto del supplemento ammonta:</p>		Anni e 0–2 mesi	e 3–5 mesi	e 6–8 mesi	e 9–11 mesi	1	5,2	6,6	8,0	9,4	2	10,8	12,3	13,9	15,5	3	17,1	18,8	20,5	22,2	4	24,0	25,8	27,7	29,6	5	31,5				<p><i>Art. 55^{ter}</i> Aumento in caso di rinvio della rendita</p> <p>¹ In caso di rinvio della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:</p> <table border="1" data-bbox="1160 943 2089 1270"> <thead> <tr> <th>Durata del rinvio in anni</th> <th>e 0–2 mesi</th> <th>e 3–5 mesi</th> <th>e 6–8 mesi</th> <th>e 9–11 mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5,2</td> <td>6,6</td> <td>8,0</td> <td>9,4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10,8</td> <td>12,3</td> <td>13,9</td> <td>15,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>17,1</td> <td>18,8</td> <td>20,5</td> <td>22,2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>24,0</td> <td>25,8</td> <td>27,7</td> <td>29,6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>² L'importo dell'aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondenti e moltiplicando il risultato per la corrispondente aliquota di aumento secondo il capoverso 1.</p> <p>³ In caso di riduzione della percentuale di rendita rinvia, l'aliquota di aumento è stabilita nuovamente per la percentuale di rendita non più rinvia. L'importo</p>	Durata del rinvio in anni	e 0–2 mesi	e 3–5 mesi	e 6–8 mesi	e 9–11 mesi	1	5,2	6,6	8,0	9,4	2	10,8	12,3	13,9	15,5	3	17,1	18,8	20,5	22,2	4	24,0	25,8	27,7	29,6	5	31,5			
	Anni e 0–2 mesi	e 3–5 mesi	e 6–8 mesi	e 9–11 mesi																																																									
1	5,2	6,6	8,0	9,4																																																									
2	10,8	12,3	13,9	15,5																																																									
3	17,1	18,8	20,5	22,2																																																									
4	24,0	25,8	27,7	29,6																																																									
5	31,5																																																												
Durata del rinvio in anni	e 0–2 mesi	e 3–5 mesi	e 6–8 mesi	e 9–11 mesi																																																									
1	5,2	6,6	8,0	9,4																																																									
2	10,8	12,3	13,9	15,5																																																									
3	17,1	18,8	20,5	22,2																																																									
4	24,0	25,8	27,7	29,6																																																									
5	31,5																																																												

<p>a. per le rendite di vedove e di vedovi, all'80 per cento del supplemento versato sino ad allora;</p> <p>b. per le rendite di orfani, al 40 per cento del supplemento versato sino ad allora.</p> <p>⁴ La somma di tutti i supplementi non deve superare l'importo del supplemento della rendita di vecchiaia.</p> <p>⁵ L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.</p>	<p>dell'aumento così determinato è pagato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata.</p> <p>⁴ Se oltre alla rendita di vecchiaia sono accordate anche rendite per i figli o rendite complete, la somma di tutti gli importi degli aumenti non può superare l'importo dell'aumento della rendita di vecchiaia.</p> <p>⁵ L'importo dell'aumento è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.</p>
<p><i>Art. 55^{quater} cpv. 1 e 6</i></p> <p>¹ Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti.</p>	<p><i>Art. 55^{quater} cpv. 1 e 6</i></p> <p>¹ Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio. Se entro questo termine nessuna richiesta di rinvio è stata presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita e pagata secondo le disposizioni generali vigenti.</p> <p>⁶ Una riduzione della percentuale di rendita rinviata va richiesta mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.</p>
<p><i>Art. 56</i> Importo della riduzione</p> <p>¹ La rendita viene ridotta dell'equivalente della rendita anticipata.</p> <p>² Fino all'età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della rendita anticipata.</p> <p>³ Dopo aver compiuto l'età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d'anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.</p> <p>⁴ L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.</p>	<p><i>Art. 56</i> Anticipazione della rendita di vecchiaia</p> <p>¹ Il calcolo della rendita anticipata si basa sulla durata di contribuzione effettiva determinata conformemente all'articolo 52 capoverso 1^{bis} e sul reddito fino al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio della riscossione anticipata della rendita.</p> <p>² In caso di aumento della percentuale di rendita durante il periodo di riscossione anticipata sono utilizzate le medesime basi di calcolo applicate all'inizio della riscossione anticipata.</p> <p>³ Un aumento della percentuale di rendita anticipata va richiesto mediante il modulo ufficiale. La modifica può prendere effetto al più presto dal mese seguente quello della richiesta.</p> <p>⁴ Al raggiungimento dell'età di riferimento la rendita è fissata conformemente alle disposizioni generali per il calcolo della rendita di cui all'articolo 29^{bis} LAVS. Fa stato il fattore di rivalutazione determinato al raggiungimento dell'età di riferimento conformemente all'articolo 51^{bis} capoverso 2.</p>
	<p><i>Art. 56^{bis}</i> Riduzione in caso di anticipazione della rendita</p> <p>¹ In caso di anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia sono applicabili le seguenti aliquote di riduzione in percentuale della rendita:</p>

Durata dell'anticipazione in anni	e mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	0,6	1,1	1,7	2,3	2,8	3,4	4,0	4,5	5,1	5,7	6,2
1	6,8	7,4	7,9	8,5	9,1	9,6	10,2	10,8	11,3	11,9	12,5	13,0
2	13,6											

² In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, è stabilita una nuova aliquota di riduzione per la percentuale di rendita anticipata aggiuntiva.

³ Al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l'importo definitivo della riduzione. A tal fine la somma delle rendite anticipate non ridotte è divisa per il numero di mesi durante i quali la rispettiva rendita o percentuale di rendita è stata riscossa anticipatamente; il risultato è moltiplicato per l'aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di riscossione anticipata. L'importo della riduzione della rendita applicabile a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento risulta dalla somma degli importi delle riduzioni determinati per le singole percentuali di rendita.

⁴ L'importo della riduzione è adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

Art. 56^{ter} Rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d'invalidità

¹ Gli assicurati che riscuotono anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia e hanno diritto a una rendita d'invalidità secondo l'articolo 29 della legge federale del 19 giugno 1959¹ sull'assicurazione per l'invalidità a causa di un'invalidità insorta durante il periodo di riscossione anticipata possono rinunciare alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La rinuncia ha effetto dalla nascita del diritto alla rendita d'invalidità.

² Se la riscossione anticipata di una parte o della totalità della rendita inizia dopo la presentazione della richiesta all'assicurazione per l'invalidità e prima della concessione della rendita d'invalidità, l'assicurato può revocare la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia. La revoca ha effetto dall'inizio della riscossione anticipata della rendita.

³ Una revoca è possibile soltanto se la somma delle rendite di vecchiaia anticipate può essere integralmente compensata con la somma delle rendite d'invalidità versate retroattivamente.

	<p>² L'aliquota di riduzione è stabilita sulla base del reddito annuo medio determinante per il calcolo della rendita al momento dell'anticipazione. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non incide sull'aliquota di riduzione.</p>
<p>Art. 57 Riduzione delle rendite per superstiti</p> <p>¹ Quando una rendita per superstiti succede a una rendita di vecchiaia anticipata, la rendita è ridotta soltanto di una percentuale dell'importo della riduzione determinata in virtù dell'articolo 56. Questa percentuale ammonta:</p> <p>a. all'80 per cento per le rendite per vedove e per vedovi;</p> <p>b. al 40 per cento per le rendite per orfani.</p> <p>² La somma delle riduzioni delle rendite per vedove, per vedovi o per orfani non deve superare l'importo della riduzione secondo l'articolo 56. Quando il numero d'aventi diritto cambia, l'importo della riduzione deve essere adeguato.</p>	<p>Art. 57</p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 60 cpv. 1</p> <p>¹ Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–57. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante l'età ordinaria di pensionamento o la data di anticipazione della rendita.</p>	<p>Art. 60 cpv. 1</p> <p>¹ Il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–56^{ter}. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell'inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante la data del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS o quella dell'anticipazione della rendita.</p>
	<p>Art. 67 cpv. 1^{quater}</p> <p>^{1quater} Se l'avente diritto a una rendita di vecchiaia muore, la richiesta di nuovo calcolo della rendita secondo l'articolo 29^{bis} capoverso 3 LAVS può essere inoltrata dai superstiti.</p>
	<p>Art. 125^{quater} Sostituzione di prestazioni dell'Al con prestazioni dell'AVS</p> <p>La fissazione delle prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e la notifica delle decisioni nel caso dei beneficiari di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità che riscuotono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS sono di competenza della cassa di compensazione che ha versato fino a quel momento le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.</p>
<p>Art. 137 Conto individuale</p> <p>Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto a una rendita di vecchiaia.</p>	<p>Art. 137 Conto individuale</p> <p>Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero AVS, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.</p>

<p><i>Art. 222 cpv. 3</i></p> <p>³ L'assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. L'ammontare della partecipazione dell'assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.</p>	<p><i>Art. 222 cpv. 3</i></p> <p>³ L'assicurazione partecipa agli aiuti finanziari versati dall'assicurazione per l'invalidità alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi secondo gli articoli 108–110 OAI, se queste organizzazioni forniscono in misura rilevante prestazioni in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute dopo aver raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. L'ammontare della partecipazione dell'assicurazione è stabilito in funzione delle prestazioni effettivamente fornite a questa categoria di persone.</p>
<p><i>Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995, lett. c cpv. 3</i></p> <p>³ Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56 capoverso 2 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.</p>	<p><i>Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 lett. c cpv. 3</i></p> <p>³ Per le donne nate tra il 1939 e il 1947, la percentuale dell'importo della riduzione in caso di anticipazione della rendita secondo l'articolo 56^{bis} capoverso 1 OAVS è del 3,4 per cento della rendita anticipata per anno di anticipazione.</p>
<p>Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</p>	
<p><i>Art. 13a cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.</p> <p>² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l'obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.</p>	<p><i>Art. 13a cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Sono tenuti a pagare i contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni; b. gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. <p>² L'obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.</p>
<p>Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti</p>	
<p><i>Art. 4 cpv. 3</i></p> <p>³ I contributi versati dagli stranieri dopo il compimento dell'età ordinaria di pensionamento non vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall'ammontare del rimborso.</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 3</i></p> <p>³ I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall'ammontare del rimborso.</p>

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità	
	<p><i>Art. 29^{quater}</i> Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia</p> <p>La rendita d'invalidità è versata soltanto se l'assicurato revoca l'anticipazione della rendita di vecchiaia o vi rinuncia conformemente all'articolo 56^{ter} OAVS.</p>
	<p><i>Art. 38 cpv. 2</i></p> <p>² L'assicurato continua ad avere diritto all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 42 capoverso 3 LAI se ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI, ma questa non gli viene versata poiché riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia dell'AVS.</p>
<p><i>Art. 45</i> Passaggio da una cassa all'altra</p> <p>¹ L'articolo 125 OAVS si applica per analogia in caso di cambiamento della cassa di compensazione competente per calcolare e versare le indennità giornaliere, le rendite e gli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.</p> <p>² Se una rendita dell'assicurazione per l'invalidità è sostituita con una dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la competenza per fissare le prestazioni e notificare le decisioni passa dall'ufficio AI alla cassa di compensazione che era competente finora per versare la rendita.</p>	<p><i>Art. 45</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	
<p><i>Art. 10a</i> Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie</p> <p>Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento dell'età ordinaria di pensionamento.</p>	<p><i>Art. 10a</i> Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie</p> <p>Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se nel caso di una persona che riceve prestazioni transitorie in virtù della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sia prevedibile un diritto a prestazioni complementari al momento del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.</p>
<p><i>Art. 15a</i> Rendita anticipata</p> <p>In caso di rendita anticipata secondo l'articolo 40 LAVS, per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta è computata come reddito.</p>	<p><i>Art. 15a</i> Anticipazione della rendita di vecchiaia</p> <p>In caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS, per il calcolo della prestazione complementare annua la rendita ridotta a causa dell'anticipazione è computata interamente come reddito.</p>

<p><i>Art. 23 cpv. 3</i></p> <p>³ Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).</p>	<p><i>Art. 23 cpv. 3</i></p> <p>³ Il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d e dbis LPC).</p>
<p><i>Art. 45, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c</i></p> <p>Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:</p> <p>a. la Fondazione Pro Senectute agli uomini di più di 65 anni e alle donne di più di 64 anni;</p> <p>c. la Fondazione Pro Juventute alle vedove di età inferiore ai 64 anni e agli orfani, per quanto queste persone non siano invalide.</p>	<p><i>Art. 45, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c</i></p> <p>Accordano prestazioni ai sensi dell'articolo 18 LPC:</p> <p>a. la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e a quelle che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia;</p> <p>c. la Fondazione Pro Juventute:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non rientrano nelle categorie di persone di cui alla lettera a o b, 2. agli orfani.
<p>Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</p>	
<p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p>¹ Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 1</i></p> <p>¹ Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.</p>
<p><i>Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva</i></p> <p>Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti</p> <p>¹ Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:</p>	<p><i>Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva</i></p> <p>Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e riduzione delle prestazioni per i superstiti</p> <p>¹ Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:</p>
<p><i>Art. 24a, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 2 e 6</i></p> <p>Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento</p> <p>¹ Se l'assicurato ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:</p>	<p><i>Art. 24a, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 6</i></p> <p>Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento</p> <p>¹ Se l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:</p>

<p>² L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età ordinaria di pensionamento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.</p> <p>⁶ Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.</p>	<p>² L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età di riferimento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.</p> <p>⁶ Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.</p>
<p><i>Art. 26a, rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento</p> <p>¹ Se, a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, una rendita di invalidità è stata ridotta, in caso di divorzio prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.</p>	<p><i>Art. 26a, rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare</p> <p>¹ Se, a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, una rendita d'invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.</p>
<p><i>Art. 26b, rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento</p> <p>¹ Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni, in caso di il divorzio dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, per decidere sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.</p>	<p><i>Art. 26b, rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare</p> <p>¹ Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.</p>
	<p><i>Art. 60b^{bis}</i> Acquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vecchiaia</p> <p>Se un assicurato che riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia di un istituto di previdenza effettua un acquisto presso un istituto di previdenza, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto dell'importo della prestazione di vecchiaia già riscossa.</p>
<p><i>Art. 62a cpv. 1 e 2, frase introduttiva</i></p> <p>¹ L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).</p>	<p><i>Art. 62a cpv. 1 e 2, frase introduttiva</i></p> <p>¹ L'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età di riferimento delle donne nella previdenza professionale (art. 13 cpv. 1 LPP).</p>

<p>² Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:</p>	<p>² Questa età di riferimento è parimenti determinante per:</p>																																																						
<p><i>Art. 62c</i> Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età (lett b delle disposizioni transitorie della 1^a revisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne:</p> <table border="1" data-bbox="237 432 1144 863"> <thead> <tr> <th>Classe di età</th> <th>Età ordinaria di pensionamento delle donne</th> <th>Aliquota minima di conversione per le donne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1942</td><td>64</td><td>7.20</td></tr> <tr><td>1943</td><td>64</td><td>7.15</td></tr> <tr><td>1944</td><td>64</td><td>7.10</td></tr> <tr><td>1945</td><td>64</td><td>7.00</td></tr> <tr><td>1946</td><td>64</td><td>6.95</td></tr> <tr><td>1947</td><td>64</td><td>6.90</td></tr> <tr><td>1948</td><td>64</td><td>6.85</td></tr> <tr><td>1949</td><td>64</td><td>6.80</td></tr> </tbody> </table>	Classe di età	Età ordinaria di pensionamento delle donne	Aliquota minima di conversione per le donne	1942	64	7.20	1943	64	7.15	1944	64	7.10	1945	64	7.00	1946	64	6.95	1947	64	6.90	1948	64	6.85	1949	64	6.80	<p><i>Art. 62c</i> Aliquota minima di conversione ed età di riferimento per determinate classi di età Alle classi di età e alle rispettive età di riferimento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne:</p> <table border="1" data-bbox="1167 400 2074 807"> <thead> <tr> <th>Classe di età</th> <th>Età di riferimento delle donne</th> <th>Aliquota minima di conversione per le donne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1942</td><td>64</td><td>7,20</td></tr> <tr><td>1943</td><td>64</td><td>7,15</td></tr> <tr><td>1944</td><td>64</td><td>7,10</td></tr> <tr><td>1945</td><td>64</td><td>7,00</td></tr> <tr><td>1946</td><td>64</td><td>6,95</td></tr> <tr><td>1947</td><td>64</td><td>6,90</td></tr> <tr><td>1948</td><td>64</td><td>6,85</td></tr> <tr><td>1949</td><td>64</td><td>6,80</td></tr> </tbody> </table>	Classe di età	Età di riferimento delle donne	Aliquota minima di conversione per le donne	1942	64	7,20	1943	64	7,15	1944	64	7,10	1945	64	7,00	1946	64	6,95	1947	64	6,90	1948	64	6,85	1949	64	6,80
Classe di età	Età ordinaria di pensionamento delle donne	Aliquota minima di conversione per le donne																																																					
1942	64	7.20																																																					
1943	64	7.15																																																					
1944	64	7.10																																																					
1945	64	7.00																																																					
1946	64	6.95																																																					
1947	64	6.90																																																					
1948	64	6.85																																																					
1949	64	6.80																																																					
Classe di età	Età di riferimento delle donne	Aliquota minima di conversione per le donne																																																					
1942	64	7,20																																																					
1943	64	7,15																																																					
1944	64	7,10																																																					
1945	64	7,00																																																					
1946	64	6,95																																																					
1947	64	6,90																																																					
1948	64	6,85																																																					
1949	64	6,80																																																					
Ordinanza sul libero passaggio																																																							
<p><i>Art. 6 cpv. 4</i> ⁴ I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'ordinaria età AVS. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al massimo a dieci anni.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 4</i> ⁴ I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al massimo a dieci anni.</p>																																																						
<p><i>Art. 16 cpv. 1</i> ¹ Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età dell'AVS secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 1</i> ¹ Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'assicurato dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.</p>																																																						

<p><i>Art. 19c cpv. 1</i></p> <p>¹ Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia.</p>	<p><i>Art. 19c cpv. 1</i></p> <p>¹ Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all'articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né hanno dimostrato di continuare a esercitare un'attività lucrativa.</p>
<p><i>Art. 19g cpv. 2</i></p> <p>² Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero state ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.</p>	<p><i>Art. 19g cpv. 2</i></p> <p>² Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di riferimento regolamentare durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.</p>
<p><i>Art. 19i</i> Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia</p> <p>Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'aver di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.</p>	<p><i>Art. 19i</i> Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia</p> <p>Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età di riferimento regolamentare e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'aver di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.</p>
<p>Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute</p>	
<p><i>Art. 3 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.</p>

<p><i>Art. 3a cpv. 3 e 4</i></p> <p>³ Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino all'età ordinaria di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, può procedere a un tale trasferimento o riscatto al massimo fino a cinque anni dopo l'età di pensionamento.</p> <p>⁴ Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti l'età ordinaria di pensionamento.</p>	<p><i>Art. 3a cpv. 3 e 4</i></p> <p>³ Il trasferimento del capitale di previdenza e il riscatto sono ammessi fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, tale trasferimento o riscatto può essere effettuato al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.</p> <p>⁴ Tuttavia, un tale trasferimento o riscatto non è più possibile, se una polizza assicurativa diventa esigibile nei cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.</p>
<p><i>Art. 7 cpv. 3</i></p> <p>³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS).</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 3</i></p> <p>³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.</p>
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni	
	<p><i>Art. 33 cpv. 2 lett. e</i></p> <p>² Le rendite complementari sono rettificate quando:</p> <p>e. la riscossione della rendita dell'AVS è differita conformemente all'articolo 39 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) o anticipata conformemente all'articolo 40 LAVS.</p>
<p><i>Art. 33a, rubrica</i></p> <p>Oggetto della riduzione della rendita durante l'età di pensionamento</p>	<p><i>Art. 33a, rubrica</i></p> <p>Oggetto della riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento</p>
<p><i>Art. 33b, rubrica, cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 2</i></p> <p>Riduzione della rendita durante l'età di pensionamento in caso di infortuni plurimi</p> <p>¹ Se il beneficiario di una rendita d'invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d'invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2^{ter} della legge. A tal fine sono determinanti:</p> <p>b. per la parte del primo infortunio, l'ammontare che la rendita concessa per il primo infortunio avrebbe al raggiungimento dell'età di pensionamento, se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio;</p> <p>c. per la parte dell'altro infortunio, la differenza tra l'ammontare secondo la lettera b e l'ammontare effettivo al raggiungimento dell'età di pensionamento.</p>	<p><i>Art. 33b, rubrica, cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 2</i></p> <p>Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di infortuni plurimi</p> <p>¹ Se il beneficiario di una rendita d'invalidità subisce un altro infortunio assicurato che provoca un aumento della rendita d'invalidità, la riduzione si applicherà singolarmente a ogni parte della rendita ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2^{ter} della legge. A tal fine sono determinanti:</p> <p>b. per la parte del primo infortunio, l'ammontare che la rendita concessa per il primo infortunio avrebbe al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, se non fosse stata aumentata in seguito a un altro infortunio;</p> <p>c. per la parte dell'altro infortunio, la differenza tra l'ammontare secondo la lettera b e l'ammontare effettivo al raggiungimento dell'età di riferimento.</p>

<p>² Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il grado dell'invalidità effettiva al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all'intero ammontare della rendita.</p>	<p>² Per stabilire il valore dei punti percentuali della riduzione annua, è determinante il grado dell'invalidità effettiva al raggiungimento dell'età di riferimento. Tale valore dei punti percentuali deve essere applicato all'intero ammontare della rendita.</p>
<p><i>Art. 33c, rubrica</i> Riduzione della rendita durante l'età di pensionamento in caso di ricaduta e conseguenze tardive</p>	<p><i>Art. 33c, rubrica</i> Riduzione della rendita al raggiungimento dell'età di riferimento in caso di ricaduta e conseguenze tardive</p>
<p><i>Art. 46 cpv. 2</i> ² Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l'articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando il beneficiario di rendite raggiungerà l'età dell'AVS.</p>	<p><i>Art. 46 cpv. 2</i> ² Il valore del riscatto è calcolato secondo le basi contabili giusta l'articolo 89 capoverso 1 della legge. Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare quando il beneficiario di rendite raggiungerà l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.</p>
<p><i>Art. 134 cpv. 2</i> ² Le persone che raggiungono l'età dell'AVS possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d'obbligo durante tutto l'anno precedente.</p>	<p><i>Art. 134 cpv. 2</i> ² Le persone che raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d'obbligo durante tutto l'anno precedente.</p>
<p><i>Art. 147b cpv. 1</i> ¹ L'aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 2015 della legge si applica nel seguente modo: a. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2025, un quinto; b. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2026, due quinti; c. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2027, tre quinti; d. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età ordinaria di pensionamento nel 2028, quattro quinti.</p>	<p><i>Art. 147b cpv. 1</i> ¹ L'aliquota graduata di riduzione ai sensi del numero II capoverso 2 della modifica del 25 settembre 2015 della legge si applica nel seguente modo: a. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2025, un quinto; b. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2026, due quinti; c. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2027, tre quinti; d. se i beneficiari della rendita raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS nel 2028, quattro quinti.</p>
Ordinanza sull'assicurazione militare	
<p><i>Art. 19 cpv. 3</i> ³ Gli articoli 6^{quater} e 34d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e il salario di poco conto non sono applicabili.</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 3</i> ³ Gli articoli 6^{quater} e 34d dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del</p>

	20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e il salario di poco conto non sono applicabili.
<p><i>Art. 20 cpv. 2</i></p> <p>² Le disposizioni dell'articolo 6^{quater} e dell'articolo 19 OAVS concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e concernenti le remunerazioni di scarsa importanza provenienti da un'attività accessoria non sono applicabili.</p>	<p><i>Art. 20 cpv. 2</i></p> <p>² Le disposizioni degli articoli 6^{quater} e 19 OAVS concernenti i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS e il reddito di poco conto proveniente da attività lucrative indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.</p>
<p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p>² Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età della rendita AVS, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.</p>	<p><i>Art. 23 cpv. 2</i></p> <p>² Se la rendita insorge dopo che l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS, l'assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.</p>
Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione	
<p><i>Art. 10d cpv. 2</i></p> <p>² Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS.</p>	<p><i>Art. 10d cpv. 2</i></p> <p>² Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).</p>
<p><i>Art. 12</i> Periodo di contribuzione degli assicurati pensionati anticipatamente</p> <p>¹ Per gli assicurati che sono stati pensionati prima del raggiungimento dell'età della rendita AVS, è computata, come periodo di contribuzione, soltanto l'attività contributiva esercitata dopo il pensionamento.</p> <p>² Il capoverso 1 non è applicabile qualora l'assicurato:</p> <p>a. sia stato pensionato anticipatamente per motivi economici o in base a regolamentazioni imperative nell'ambito della previdenza professionale, e</p> <p>b. possa pretendere prestazioni di vecchiaia inferiori all'indennità di disoccupazione che gli spetta conformemente all'articolo 22 LADl.</p> <p>³ Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e di quella più estesa, nonché le prestazioni di vecchiaia di un'assicurazione per la vecchiaia estera obbligatoria o facoltativa, indipendentemente dal fatto che si tratti di una rendita di vecchiaia ordinaria o di una prestazione di prepensionamento.</p>	<p><i>Art. 12</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p><i>Art. 32</i> Indennità degli assicurati pensionati anticipatamente</p> <p>Sono considerate prestazioni di vecchiaia le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e complementare alle quali l'assicurato aveva diritto quando ha raggiunto il limite d'età regolamentare per il pensionamento anticipato.</p>	<p><i>Art. 32</i> Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale</p> <p>Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall'indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate all'assicurato prima del raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.</p>
<p><i>Art. 41b, rubrica, nonché cpv. 1</i></p> <p>Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi all'età che dà diritto alla rendita AVS</p> <p>¹ L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.</p>	<p><i>Art. 41b, rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell'età di riferimento</p> <p>¹ L'assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all'articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.</p>
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati	
<p><i>Art. 6 cpv. 2</i></p> <p>² L'importo delle rendite è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino all'età che dà diritto al pensionamento, senza interessi.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 2</i></p> <p>² L'importo delle rendite è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, senza interessi.</p>
Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani	
<p><i>Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 3</i></p> <p>Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento</p> <p>¹ Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se è prevedibile che un beneficiario di prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari al momento dell'età ordinaria di pensionamento.</p> <p>³ Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento.</p>	<p><i>Art. 1, rubrica, nonché cpv. 1 e 3</i></p> <p>Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età di riferimento</p> <p>¹ Gli organi esecutivi verificano d'ufficio se è prevedibile che un beneficiario di prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).</p> <p>³ Se le prestazioni transitorie sono versate in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, non si procede ad alcuna verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età di riferimento.</p>